

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1159)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUSSO** Arcangelo, **LIMONI**, **BENAGLIA**, **BALDINI**, **GAUDIO**,
CACCHIOLI, **DAL FALCO** e **SICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1973

Estensione al personale direttivo e ispettivo delle scuole e istituti di istruzione secondaria, artistica e primaria statali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili di talune provvidenze disposte con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante norme a favore dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti nota l'annosa vicenda che ha portato all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (« Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo »), con il quale, in esecuzione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sono state riordinate le funzioni dirigenziali, dando ad esse anche un congruo riconoscimento economico e di carriera. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 ha ommesso di fare menzione del personale direttivo ed ispettivo delle scuole ed istituti di istru-

zione secondaria, artistica e primaria, dei convitti nazionali e degli educandati femminili, personale per il quale la funzione dirigenziale è non solo implicita nella stessa qualifica ma si esplica spesso a livelli e con responsabilità di gran lunga superiori a quelli di talune qualifiche dirigenziali.

Della grave omissione — che mortifica ed umilia un personale le cui indiscusse benemeritenze nel campo della scuola e delle istituzioni educative meriterebbero ben diversa considerazione, ed il cui trattamento economico e di carriera, sin dal lontano 1923, è sempre stato ragguagliato a quello delle carriere direttive dello Stato — intende far giustizia il presente disegno di legge, che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione.

Va ancora ricordato al riguardo, ed a mo' di esemplificazione, che il preside di seconda categoria inizia la sua carriera al parametro 397 e la termina al 443, mentre il direttore di divisione — oggi primo dirigente — iniziava, sino a ieri, la sua carriera al parametro 387 e la terminava al 426; che il preside di prima categoria termina la sua carriera al parametro 535, mentre l'ispettore generale — oggi dirigente superiore — la terminava al parametro 530. Pertanto le equiparazioni riportate all'articolo 1 del presente disegno di legge segnano — comparativamente — ancora un notevole arretramento delle carriere direttive della scuola rispetto a quelle dirigenziali similari.

Trattasi nel complesso di circa 12.500 unità, così distribuite: presidi di seconda categoria, n. 5.600; presidi di prima categoria, n. 2.298; direttori di istituti d'arte, n. 120; rettori di convitti nazionali, n. 63; direttrici di educandati femminili, n. 5; direttori didattici, n. 4.070; ispettori scolastici, n. 348.

Il maggior onere complessivo reale a carico del Ministero della pubblica istruzione viene calcolato in lire 15 miliardi, considerato che dal « divieto di corrispondere indennità », previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed esteso con l'articolo 2 del presente disegno di legge al personale direttivo ed ispettivo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, artistica e primaria statali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili, verranno a cessare tutte le indennità (indennità di direzione, assegni speciali di cui all'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, eccetera) a qualsiasi titolo sinora corrisposte a detto personale.

Per le considerazioni suesposte, nell'intento di rimuovere una evidente e ingiusta differenziazione di trattamento nei confronti di personale che esplica indiscutibilmente funzioni dirigenziali, i presentatori si permettono sollecitare una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale direttivo ed ispettivo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, artistica e primaria statali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali, è esteso il trattamento economico, comprensivo dello stipendio e della indennità di funzione, previsto per i dirigenti statali dal 1° dicembre 1972 dall'articolo 47 (tabella delle retribuzioni, ultima colonna, e note 2 e 3 in calce alla tabella medesima) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con la stessa decorrenza e secondo le seguenti equiparazioni:

a) presidi di seconda categoria di scuole di istruzione secondaria, alla nomina; direttori didattici: sono equiparati al primo dirigente;

b) presidi di prima categoria di istituti di istruzione secondaria, direttori di istituti d'arte, rettori di convitti nazionali, direttrici di educandati femminili, alla nomina; presidi di seconda categoria di scuole di istruzione secondaria, dopo quattro anni; ispettori scolastici: sono equiparati al primo dirigente dopo due anni;

c) presidi di prima categoria di istituti di istruzione secondaria, direttori di istituti d'arte, rettori di convitti nazionali, direttrici di educandati femminili, dopo quattro anni: sono equiparati al dirigente superiore.

Art. 2.

Al personale direttivo ed ispettivo di cui all'articolo precedente sono estese, in quanto applicabili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in modo particolare agli articoli: 20, primo comma; 48; 49; 50, primo, secondo e quarto comma; 67, con esclusione del quinto, sesto e settimo comma, e modificando la data del 30 giugno 1973,

con il collocamento a riposo anticipato di cui al primo comma, con quella del 30 giugno 1974; e 73, primo e terzo comma.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per il 1973, valutati in complessive lire 15 miliardi, ivi compresa la maggiore spesa per l'indennità di buonuscita da rimborsare ai competenti fondi, si provvede con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.